



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che ha istituito sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie»;

VISTO, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del menzionato decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che finalizza il fondo di cui al comma 1 ai seguenti interventi: *a*) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; *b*) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; *c*) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo “Sport e Periferie” di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, assegnando tali risorse all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la delibera del CIPE n.16 del 28 febbraio 2018, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 45 del 24 luglio 2019, con la quale è stato approvato il Piano Operativo "Sport e Periferie" del valore complessivo di 250 milioni di euro a valere sul "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020";

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss. mm. e ii., concernente anche le modalità di impegno e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull'impiego dell'80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 182, della sopracitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del sopra citato decreto 12 maggio 2020, laddove è riportata la tabella con il riparto delle risorse e gli strumenti da utilizzare per l'assegnazione delle stesse, con riferimento all'assegnazione di € 140.000.000,00 mediante lo strumento del Bando sport e periferie 2020;

VISTA la tabella sopra citata nella quale, nell'assegnare € 140.000.000,00 al Bando sport e periferie 2020, viene precisato che €. 100.000.000,00 sono a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” - CdR 17 del Dipartimento per lo sport e €. 40.000.000,00 sono a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, in particolare l'articolo 4, concernente l'individuazione dei compiti e attribuzioni del Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il “Bando Sport e Periferie 2020” pubblicato dal Dipartimento per lo sport in data 13 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 18 settembre 2020, con il quale, attesa la richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. di valutare l'opportunità di una proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo, si è provveduto a prorogare detto termine alle ore 10:00 del 30 ottobre 2020, allo scopo di favorire una maggiore partecipazione in ragione delle finalità sottese dal Bando sport e periferie 2020;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza prorogato alle ore 10:00 del 30 ottobre 2020 sono pervenute numero 3.380 domande di contributo;

VISTO il paragrafo 9 del Bando, secondo cui il Dipartimento per lo sport procede alla verifica dell'ammissibilità delle domande in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 8 dello stesso Bando e, sulla base della compiuta istruttoria sopra riportata, trasmette l'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione di valutazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire un "Gruppo di lavoro" di supporto sia al Capo del Dipartimento, con particolare riferimento alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, sia ai lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire la Commissione di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, come previsto dal paragrafo 9 del Bando, per la valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza prorogato;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, con il quale sono state assegnate al bando 2020, le ulteriori risorse pari €. 160.000.000,00, a valere sulla programmazione FSC 2014-2020, per un ammontare di tali risorse economiche pari ad €. 200.000.000,00 che conduce ad una ridefinizione della provvista finanziaria, di cui al paragrafo 3 del Bando Sport e Periferie 2020, pari a complessivi €. 300.000.000,00;

VISTO il comma 6 dell'articolo 1 del sopracitato decreto 18 gennaio 2021, secondo cui gli interventi finanziati a valere sulle risorse "FSC 2014-2020", devono tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei contributi già assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018;

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri 2021-2023 adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, con il quale al dottor Michele Sciscioli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la delibera del CIPESS n.2 del 29 aprile 2021, concernente “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;

CONSIDERATO che il Capo Dipartimento per lo sport ha trasmesso alla Commissione di valutazione, con plurime comunicazioni funzionali ai lavori della predetta Commissione, l’elenco delle domande ritenute ammissibili all’esito del completamento dell’istruttoria unitariamente effettuata con ampio ricorso al soccorso procedimentale di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti presentati nell’ambito del bando in argomento ammontano a complessivi € 300.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport ed € 200.000.000,00 assegnati dalla sopracitata delibera CIPE n. 16 del 2018 a valere sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;

TENUTO CONTO che la delibera CIPE n. 25/2016 e ss. mm. e ii., concernente anche le modalità di impegno e di utilizzo delle risorse a valere sul FSC 2014-2020, prevede che le predette risorse debbano essere assegnate sempre nel rispetto del vincolo normativo sull’impiego dell’80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e del restante 20% nella macro area del Centro-Nord;

TENUTO CONTO che il menzionato Gruppo di Lavoro istituito in data 5 novembre 2020 ha concluso le proprie attività, riferendone gli esiti al Capo del Dipartimento per lo Sport;

CONSIDERATO che, ai fini dell’attività in oggetto, il Capo del Dipartimento per lo Sport ha assunto la funzione di responsabile del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del paragrafo 2 del Bando sport e periferie 2020;

VISTA la comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti del Dipartimento per lo sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito della procedura d’esame effettuata, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione;

VISTO l’articolo 3, comma 5, del menzionato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020, secondo cui, ricevuta la proposta di graduatoria, il Dipartimento per lo Sport procede alla sua approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale;

VISTO il paragrafo 9 del citato Bando il quale prevede che sono prioritariamente finanziati i progetti collocati in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

a € 100.000.000,00 e che i successivi progetti sono finanziati, a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”;

CONSIDERATA la complessità tecnico-amministrativa del procedimento e la rilevanza quali-quantitativa delle attività istruttorie ad esso connesse, sviluppate nel periodo segnato dalle conseguenze dell'emergenza pandemica;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della proposta di graduatoria di merito stilata dalla suddetta Commissione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla prioritaria assegnazione delle risorse pari a € 100.000.000,00, a valere su quelle disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo sport e Periferie” - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport, nonché dall'assegnazione delle risorse pari a € 200.000.00,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenuto conto dei contributi già assegnati a conclusione della procedura di cui al Bando sport e periferie 2018;

DECRETA

Articolo 1

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto.
3. Sono prioritariamente finanziati i progetti collocati utilmente in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari ad € 100.000.000,00.
4. Nei limiti delle risorse economiche previste dalla delibera CIPE n. 45/2019 e secondo il piano operativo a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”, nonché del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, sono inoltre finanziati ulteriori progetti inseriti nella graduatoria di cui all'allegato “A” fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 200.000.000,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale afferenti l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020, ossia l'80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e il restante 20% nella macro area del Centro-Nord, tenuto conto dei contributi già attribuiti a conclusione della procedura di cui al bando sport e periferie 2018; viene, pertanto, data evidenza dei progetti non finanziabili, pur se meritevoli di punteggio da parte della Commissione di valutazione, per insufficienza di risorse economiche, considerati i predetti vincoli afferenti l'utilizzo delle risorse FSC.
5. Sono approvate, altresì, le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità.

Articolo 2

1. Il Dipartimento per lo Sport cura ogni adempimento necessario all'attuazione del presente decreto, secondo le disposizioni della normativa vigente.

Il presente decreto e i relativi allegati sono pubblicati sui siti del Governo, www.governo.it e del Dipartimento per lo sport, www.sport.governo.it, con effetto legale di notifica a tutti gli interessati.

Roma, 13 settembre 2021

Il Capo del Dipartimento
Michele Sciscioli